

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo
dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 30 settembre 2021

CIRCOLARE n. 28/2021

Oggetto: l'obbligo del Green pass per il lavoro domestico

Gentile Cliente,

il datore di lavoro deve verificare il possesso del Green Pass del proprio dipendente.

Se la colf, la badante o la baby sitter non lo possiedono, o se non esibiscono una versione valida, dovranno essere considerati assente ingiustificati fino alla presentazione di un'idonea certificazione verde Covid-19.

Il lavoratore non potrà quindi svolgere attività lavorativa e, pur avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro, non percepirà la retribuzione fin dal primo giorno.

L'assenza ingiustificata per mancato possesso di Green Pass valido durerà fino alla presentazione di idonea certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.

Nella situazione in cui il domestico sia esentato dal possesso del Green Pass, si può suggerire al lavoratore di sottoporsi a tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del SARS-CoV-2 che in questo caso vengono forniti in forma gratuita (da eseguire presso le farmacie e le strutture sanitarie che aderiscono allo specifico protocollo).

La famiglia può assumere un lavoratore in sostituzione.

Diversamente da quanto avviene nella sostituzione di una lavoratrice in maternità, si consiglia alle famiglie di assumere a tempo indeterminato, una forma contrattuale che permette il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini di preavviso.

La famiglia che assume un eventuale sostituto non sostiene un costo aggiuntivo, poiché non solo non è tenuta a corrispondere la retribuzione al lavoratore assente, ma non deve neanche versare i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di sospensione.

È il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare a dover controllare il Certificato Verde prima di far accedere il lavoratore in casa.

Se non lo possiede o non esibisce una versione valida, il datore non può fargli prendere servizio.

Sono previste sanzioni amministrative sia per il mancato controllo da parte del datore (da 400 a 1.000 euro), sia per la violazione dell'obbligo da parte del lavoratore (da 600 a 1.500 euro).

La motivazione dell'eventuale licenziamento non può essere l'assenza del Green Pass del lavoratore, poiché si prevede espressamente che il lavoratore, seppur assente ingiustificato, abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si ricorda però che il venire meno del rapporto di fiducia tra le parti può sempre dare luogo al licenziamento, che nel settore domestico è libero, nel rispetto del preavviso.

Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie estere a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.

Si è in attesa di ulteriori disposizioni per chi ha effettuato un vaccino al momento non riconosciuto dall'EMA.

Hanno l'obbligo di possedere una certificazione valida per svolgere l'attività anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl Stp

Dr.ssa Giulia Battig

